

**STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO**  
**SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI**

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: [lapolla@tpservice.it](mailto:lapolla@tpservice.it) [cavalleri@tpservice.it](mailto:cavalleri@tpservice.it)

**CIRCOLARE 7/2019**

**Genova, 30/01/2019**

**Oggetto: AUMENTO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

La Legge di Bilancio 2019 ha disposto, tra l'altro, l'aumento degli importi relativi a sanzioni per taluni comportamenti elusivi particolarmente ricorrenti in ambito lavoristico che si riassumono nella seguente tabella. Altre sanzioni soggette ad aumento saranno identificate con apposito decreto ministeriale.

<b>Maggiorazioni e decorrenze</b>	<b>Violazioni</b>
Aumento del 20% dal 1° gennaio 2019	<b>Lavoro nero:</b> da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare sino a 30 giorni di lavoro effettivo; tra 3.600 euro e 21.600 euro da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo; da 7.200 euro a 43.200 euro oltre tale ultima soglia. In presenza di lavoratori stranieri irregolari o di minori le sanzioni subiscono un ulteriore aumento del 20%.
	<b>Esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione</b> (non si tratta più di ammenda, dopo la depenalizzazione, ad eccezione dell'utilizzazione dei minori in età non lavorativa ove è previsto anche l'arresto fino a 18 mesi) per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa: 60 euro.
	<b>Esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione e selezione di personale</b> , somma compresa tra 900 e 4.500 euro o, se senza lucro, tra 300 e 1.500 euro.
	<b>Distacco transnazionale:</b> tra 1.200 e 12.000 per chi circola su strada senza la documentazione richiesta; da 600 a 3.600 euro per inadempienze relative alla conservazione della documentazione; da 2.400 a 7.200 euro per inadempienze relative alla nomina dei referenti.

	<p><b>Orario di lavoro:</b>  <b>durata massima dell'orario di lavoro settimanale</b> (48 ore, intese come media, comprensive dello straordinario) e <b>riposi settimanali</b> (intesi come media in un periodo di 14 giorni): tra 120 e 900 euro, ma se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento la sanzione sale a un importo compreso tra 480 e 1.800 euro o, se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento gli importi, senza la possibilità del pagamento in misura ridotta, salgono, rispettivamente, a 1.200 e 6.000 euro;</p> <p><b>ferie annuali:</b> tra 120 e 720 euro con maggiorazioni se la mancanza riguarda più di 5 lavoratori e si è verificata in 2 anni (da 480 a 1.800 euro) o a più di 10 dipendenti o si è verificata in almeno 4 anni (da 960 a 5.400 euro, senza la possibilità dal pagamento in misura ridotta);</p> <p><b>mancato riposo giornaliero:</b> da 60 a 180 euro, ma da 360 a 1.200 euro se ci si riferisce a più di 5 lavoratori o, il tutto, si è verificato almeno 3 volte, o da 1.080 a 1.800 euro, senza ammissione al pagamento in misura ridotta se ci si riferisce a più di 10 o sia avvenuto almeno 5 volte.</p>
Aumento del 10% dal 1° gennaio 2019	Violazioni sanzionate in via amministrativa o penale dal D.Lgs. 81/2008 (testo unico in materia di <b>sicurezza sul lavoro</b> ).
Aumento del 20% dalla data del decreto	<b>Altre disposizioni</b> in materia di lavoro e di legislazione sociale, che saranno individuate dal Ministro del lavoro, con proprio decreto.
<b>Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.</b>	

L'INL, con la circolare n. 2/2019, ha ricordato che le maggiorazioni trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019, tenendo presente che la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad esempio il mantenimento di un lavoratore "in nero" a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori).

Le previgenti disposizioni dell'articolo 14, D.L. 145/2013, che già avevano previsto il raddoppio degli importi sanzionatori contenuti nell'articolo 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. 66/2003, in materia di orario di lavoro, fatta eccezione "delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo"; si pongono in sistema con quelle di nuova introduzione nel senso che gli importi sanzionatori indicati dalla Legge di Bilancio sono da intendersi sin da subito aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019.

Con la risoluzione n. 7/E/2019 dell’Agenzia delle entrate è stato istituito il codice tributo “VAET” per il versamento, mediante modello F23, delle suddette maggiorazioni, denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. In sede di compilazione del modello di versamento F23:

- nel campo 6 “codice ufficio o ente” è indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della Provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it));
- nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento” sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;
- nel campo 11 “codice tributo” è indicato il codice tributo “VAET”.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare l’argomento, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato  
Consulenti del Lavoro  
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri**